



# CONFINDUSTRIA ROMAGNA

## AMBIENTE SICUREZZA DLgs.231

Comunicazione AS/S/5420

del 10/09/2020

a cura di  Davide Ceccato

### COVID-19 -ITALIANI IN RIENTRO DALL'ESTERO – CITTADINI STRANIERI IN ITALIA – DISPOSIZIONI AGGIORNATE AL DPCM 7 SETTEMBRE 2020

Il 7 settembre scorso è stato approvato il DPCM 7 settembre 2020, che ha prorogato al 7 ottobre 2020 le disposizioni del DPCM 7 agosto 2020 volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 sull'obbligo di tampone per chi proviene ovvero abbia soggiornato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna e nell'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020 sulla sospensione delle attività del ballo.

Il nuovo DPCM ha anche aggiornato gli elenchi dei Paesi per i quali sussistono limitazioni alla mobilità (Allegato 20 al DPCM) e ha ampliato le eccezioni all'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Gli spostamenti da e verso l'estero continuano a essere regolati attraverso divieti e limitazioni per alcuni Paesi (art. 4 del DPCM 7 agosto 2020) e obblighi dichiarativi (art. 5 del DPCM 7 agosto 2020) e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 6 del DPCM 7 agosto 2020) per chi entra in Italia..

Riportiamo una sintesi aggiornata, che tuttavia potrebbe essere modificata da successivi provvedimenti alla luce della situazione dei contagi. Si ricorda sin da ora, **per le trasferte verso Paesi esteri, di verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali competenti.** Infatti, la rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei **limiti all'ingresso (aggiornati a loro volta periodicamente in base all'andamento dei contagi nel Paese di riferimento).**

Per quanto riguarda l'ingresso in Italia, il nuovo DPCM 7 settembre 2020, nell'Allegato 20, individua 6 elenchi di Paesi, per i quali sono previsti differenti limitazioni.

#### DPCM 7/09/2020 ALLEGATO 20 - Prescrizioni per trasferta o rientro

#### DPCM 7/09/2020 ALLEGATO 20 - Prescrizioni per trasferta o rientro

PAESE	A - San Marino e Città del Vaticano
Limitazioni/obblighi	nessuna limitazione no AUTODICHIARAZIONE

  

PAESE	B - Austria, Belgio, Cipro, Danimarca incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, , Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, , Paesi Bassi Bassi (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo(incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, , Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia(incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera,
-------	---

	<b>Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord</b> (incluse Isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), <b>Andorra, Principato di Monaco</b>
<b>Limitazioni/obblighi</b>	I trasferimenti sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, NESSUN obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi. <b>Previsto SOLO l'obbligo di compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento</b>

<b>PAESE</b> <b>Ordinanza del</b> <b>12/08/2020)</b>	<b>B Croazia, Grecia, Malta, Spagna</b> (inclusi territori situati nel continente africano)
<b>Limitazioni/obblighi</b>	Consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l'obbligo: <p>a) attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; <b>in alternativa</b></p> <p>a) test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. Per dar corso a questa modalità, l'Ausl Romagna mette a disposizione i seguenti riferimenti: <b>Per la zona del Forlivese</b> (Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Forlì, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio): 0543/733540 – 0543/<b>733580 – 338</b>/3045543 in orari ufficio. <u>I tamponi si effettuano presso gli spazi della Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro,2), messi a disposizione dal Comune di Forlì.</u> <b>Per la Provincia di Ravenna:</b> 335/6881319 e 335/7355317 in orari ufficio o mail a <b><u>viaggiatori.ra@auslromagna.it</u></b> <b>Per la Provincia di Rimini:</b> 339/7720079 – <b><u>3356424263</u></b> in orari ufficio o mail a <b><u>estero.rn@auslromagna.it</u></b> <b>Per la zona del Cesenate</b> (Comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone): 0547/352090 – 338/3542508 in orari ufficio o mail a <b><u>rientroviaggi.ce@auslromagna.it</u></b></p> <p>b) comunicazione dell'ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio (in alternativa è possibile <b>utilizzare l'apposita piattaforma regionale</b> disponibile all'indirizzo <b><u>http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero</u></b>; bisogna specificare i motivi del rientro e il Paese dal quale si rientra. Dopodiché si verrà contattati dal personale del Dipartimento che comunicherà data e luogo di effettuazione del tampone).</p>

	c) l'obbligo di compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento.
--	---

<b>PAESE</b>	<b>C - Bulgaria e Romania</b>
<b>Limitazioni/obblighi</b>	<p>Consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia hanno l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria,</li> <li>b) compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento</li> <li>c) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione);</li> <li>d) comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (art 5/II)</li> </ul> <p>a) in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalazione all'Autorita' sanitaria</p>

<b>PAESE</b>	<b>D - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay</b>
<b>Limitazioni/obblighi</b>	<p>Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO.</p> <p>Al rientro in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria,</li> <li>b) compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento</li> <li>c) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione);</li> <li>d) comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (art 5/II)</li> <li>e) in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalazione all'Autorità Sanitaria</li> </ul>

<b>PAESE</b>	<b>E PAESI NON COMPRESI NELL'ELENCO ALL 20 (Art 4/I°)</b>
<b>Limitazioni/obblighi</b>	<p>Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono <b>consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>lavoro,</b></li> <li>- <b>motivi di salute o di studio, assoluta urgenza,</b></li> </ul>

	<p>- <b>rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</b></p> <p><b><u>Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.</u></b></p> <p>Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria,</li> <li>b) compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento</li> <li>c) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione);</li> <li>d) comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (art 5/II)</li> </ul> <p>b) in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalazione all'Autorità Sanitaria</p>
--	---

<p><b>PAESE</b></p>	<p><b>F - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia Colombia</b></p> <p>(Art 4/I°)</p>
<p><b>Limitazioni/obblighi</b></p>	<p>Gli spostamenti sono <b>consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>lavoro,</b></li> <li>- <b>motivi di salute o di studio, assoluta urgenza,</b></li> <li>- <b>rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</b></li> </ul> <p><b><u>Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.</u></b></p> <p>Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria,</li> <li>b) compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento</li> <li>c) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione);</li> <li>d) comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria</li> </ul>

	competente per territorio (art 5/II) in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalazione all'Autorita' Sanitaria
--	--

<b>PAESE</b>	<b>Kosovo, Montenegro, Serbia</b>
<b>Limitazioni/obblighi</b>	<p>Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono <b>consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>lavoro,</b></li> <li>- <b>motivi di salute o di studio, assoluta urgenza,</b></li> <li>- <b>rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</b></li> </ul> <p><b><u>Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.</u></b></p> <p>Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria,</li> <li>b) compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento</li> <li>c) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione);</li> <li>d) comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (art 5/II) in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalazione all'Autorità Sanitaria.</li> </ul>

<b>PAESE</b>	<b>Colombia</b> Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020
<b>Limitazioni/obblighi</b>	<p>Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono <b>consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>lavoro,</b></li> <li>- <b>motivi di salute o di studio, assoluta urgenza,</b></li> <li>- <b>rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</b></li> </ul> <p><b><u>Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.</u></b></p> <p>Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria,</li> <li>b) compilare l'autodichiarazione giustificativa dello spostamento</li> </ul>

	<p>c) raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione);</p> <p>d) comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (art 5/II) in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, segnalazione all'Autorità Sanitaria.</p>
--	--

**SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DALL'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO, NONCHÉ DI TAMPONE IN CASO DI INGRESSO DA CROAZIA, GRECIA, MALTA, SPAGNA**

Le disposizioni di cui al DPCM 7/08/2020 relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale (e di tampone per Croazia, Grecia, Malta e Spagna), fatto salvo gli obblighi dichiarativi **NON si applicano nei casi indicate** a condizione che :

- 1) non vi siano sintomi di COVID19;
- 2) nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi indicati negli elenchi C (**Bulgaria e Romania**) e F (**Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Serbia Colombia**) del nuovo allegato 20 al DPCM, è tra l'altro esonerato dall'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché di tampone in caso di ingresso da Croazia, Grecia, Malta, Spagna

ai seguenti soggetti

- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza (6, co. 7, lett. a del DPCM 7 agosto 2020);
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore (6, co. 7, lett. b del DPCM 7 agosto 2020);
- i cittadini e a residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D del nuovo allegato 20 al DPCM 7 agosto 2020 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (6, co. 7, lett. e del DPCM 7 agosto 2020);
- il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (6, co. 7, lett. f del DPCM 7 agosto 2020)

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail [dceccato@confindustriaromagna.it](mailto:dceccato@confindustriaromagna.it)).